

> LUGLIO / AGOSTO 2006




Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXV N.4



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > F iliale di Trento > Periodico bimestrale



Sommario del quaderno N.4 / 2006

Editoriale	di Mario Agostini	.4
Notizie dal CUP	Un decreto sconcertato (di Ivo Fadanelli)	.6
Progetti Concorsi	Esiti di concorso: Bressanone, ristrutturazione sede Banca Popolare	.8
Leggi decreti	Costruzioni in zona sismica, D.G.P. 1242/2006	.12
	Spazi di parcheggio, D.G.P. 1241/2006	.22
	Modifica data presentazione catastale, circolare interpretativa	.24
Note Avvisi		.26

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Galleria dei Legionari, 4
38100 Trento
Tel. 0461/236364
Fax. 0461/265274
e-mail: info@trento@awn.it
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708- Fax 429742

Progetto grafico:
GBF Trento

Stampa:
Esperia srl
Via G. Galilei, 45
38015 LAVIS (TN)

In copertina:
Bressanone, ristrutturazione sede Banca Popolare
Progetto 1° classificato - Architetti Lorenzo Weber+Winterle

(Illustrazioni tratte dall'archivio
dell'Ordine degli Architetti)

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

Editoriale

di Mario Agostini

Il c.d. "Decreto Bersani" è in Parlamento con una modifica relativa ai corrispettivi per i lavori pubblici, trattati con mano meno pesante.

Per quanto ci riguarda le novità sono soprattutto quelle relative alla soppressione dei minimi tariffari. Alla pubblicità era già stata aperta una porta con la revisione dell'art 35 delle Norme deontologiche, alla possibilità di correlare il compenso al risultato la categoria si è sostanzialmente prestata ogni qualvolta ha bonariamente rinunciato ad emettere una fattura di saldo per un progetto non approvato.

È difficile apprezzare il metodo con cui il Governo ha voluto attuare le c.d. liberalizzazioni.

Da un lato perché non vi è stata alcuna concertazione né audizione, dall'altro perché si è stati additati all'opinione pubblica come depositari di privilegi, zavorre allo sviluppo del paese. Purtroppo le reazioni di alcune tra le categorie interessate dal DL non sono state funzionali a dare un'immagine diversa.

Il dibattito sui minimi tariffari – all'interno della categoria - è spaziato tra due estremi. Da una parte la logica che parte dal presupposto che il rapporto col professionista si instauri su basi fiduciarie e i minimi siano garanzia di qualità a tutela della committenza. Dall'altra la presa d'atto che il passaggio attuale non è un fulmine a ciel sereno ma bensì la naturale conseguenza di una strada imboccata già nel 1992, con la direttiva UE 92/50 poi recepita con Dlgs 157/95 che definisce le prestazioni nel campo dell'architettura "forniture di servizi".

Molti architetti si sono oggi dimostrati più inclini a ragionare su quale avrebbe dovuto essere una realtà ideale, lasciando in secondo piano una riflessione realmente critica su quale sia il quadro epocale e quali i reali spazi. Molti hanno sollevato argomenti intrinsecamente lucidi e rigorosi, storicamente condivisi, mancando però nella capacità di prendere atto di quanto profondamente il quadro generale sia mutato negli ultimi 15 anni. Di quanto lo sia per un progressivo affermarsi di norme non sempre condivisibili (vedi "servizi") ma anche per una nostra incapacità di sostenere alcune posizioni, quella sulle tariffe tra queste.

A fronte di un panorama europeo sempre più omogeneo (ormai la sola Germania mantiene una tariffa), delle numerose pronunce della Corte di Giustizia di Bruxelles e delle segnalazioni dell'Antitrust italiana sul tema tariffario, il passo del DL Bersani era un evento annunciato. Auspicato da molti, tra questi il sindacato InAr-

Sind, salutato positivamente – tra gli altri - da Financial Times, Wall Street Journal, Bankitalia e Confindustria, dallo stesso Mario Monti.

Se, come abbiamo già affermato prestando il fianco a qualche polemica, ogni passo verso il mercato è da salutare positivamente, dobbiamo altresì rilevare come troppe tra le variabili che sovrintendono alla nostra professione non siano oggi in condizioni di libero mercato. Senza guardare al dettaglio, al sistema di formazione e accesso alla professione, alla logica di conferimento degli incarichi, pare doveroso richiamare il macro-elemento incongruo: l'assoluta mancanza di equilibrio tra domanda e offerta.

L'aver pertanto liberalizzato l'aspetto tariffario in una situazione di grave squilibrio del mercato non significa aver trasformato come per magia un sistema iperstatico in uno isostatico ma bensì l'aver tolto un solo vincolo pensando che ciò possa innescare un processo virtuoso. È un'analisi grossolana che, se il processo di trasformazione non sarà attentamente governato, potrà portare a risultati estremamente dolorosi non solo per la categoria.

In tale situazione il pensiero di chi scrive è che gli architetti italiani non debbano combattere battaglie di retroguardia per la difesa di posizioni evidentemente lontane dal quadro generale europeo. Devono invece adoperarsi perché si arrivi a un mercato vero, con regole ed equilibri. Il mercato non si creerà con un sistema di accesso alla professione che consente oggi di anteporre la qualificazione alla formazione, illudendo di fatto i giovani anziché valorizzarli attraverso un percorso organico, non si creerà con false liberalizzazioni che rischiano di annientare una generazione di professionisti immolandoli sui ribassi praticabili dai dopolavoristi, non si creerà senza strutture societarie che consentano di investire sui giovani e di gratificare gli anziani: le società professionali che basterebbe copiare dal modello anglosassone.

Una attenta analisi del quadro epocale ed europeo, prima ancora delle modalità con cui il Governo e poi il Parlamento hanno dato attuazione al DL Bersani, ci consentono di comprendere che i nostri sforzi, anziché mirare al mantenimento di posizioni anacronistiche, dovranno essere finalizzati a indicare al legislatore – auspicabilmente di concerto con la committenza pubblica - misure atte a trasformare una situazione di squilibrio in una di reale equilibrio, pretendendone l'attuazione.

Decreto Bersani n. 223 dd. 04.07.2006

Un decreto sconcertato

di Ivo Fadanelli

Non c'è dubbio che il blitz è l'opposto della concertazione, e la concertazione non può essere a senso unico. Non puoi invitare a pranzo i sindacalisti e i grandi industriali e trattare le altre parti come se fossero degli appestati. Non puoi neppure essere debole con i forti e forte con i deboli. Non puoi, nel 2006, dipingere gli Ordini come delle corporazioni protette e dichiarare che le stesse vanno eliminate senza un filo di ragionamento logico. Non puoi permetterti di rifiutare una concertazione con parti sociali che contribuiscono, con il loro lavoro

autonomo, allo sviluppo del paese. Non puoi permetterti di ignorare 2.300.000 professionisti italiani e tentare di cancellare con un blitz notturno tutte le loro aspettative, i loro sacrifici, i loro sforzi, le loro certezze con un decreto di liberalizzazione arrogante e privo di basi tecniche. Non puoi pretendere che per giovane laureato sotto i settemila euro l'Iva a carico sia un costo. Non puoi imporre che l'avvio di una attività con partita Iva non sia un diritto ma una concessione subordinata a una preventiva ispezione fiscale, creando quindi barriere di accesso e lavoro nero.

Non puoi definire un lavoratore autonomo un deviante, un potenziale evasore e trattarlo come tale a prescindere. Non puoi non capire che l'abolizione delle tariffe minime comporterà inevitabilmente un decadimento della qualità della prestazione, che costituisce garanzia di salvaguardia della sicurezza del cittadino e quindi tutela del pubblico interesse che gli Ordini istituzionalmente perseguono. Non puoi permetterti di non capire che il giusto rapporto tra prestazione e corrispettivo, calcolato su tariffe minime emanate dallo Stato, stimola una corretta concorrenza basata sulla qualità della prestazione offerta e favorisce la maggiore diffusione degli incarichi e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Non puoi mettere in discussione il lavoro dei piccoli studi che saranno massacrati dalle società di capitale. Non puoi ascoltare solo Montezemolo, che si ritiene soddisfatto del decreto Bersani ed è pronto ad accogliere a braccia aperte in Confindustria tutte le società di progettazione che rimpolperanno le casse e il grave deficit in cui si trova attualmente la sua associazione. Non puoi colpire il sistema ordinistico allo scopo di consegnare il mercato delle professioni intellettuali alle grandi società di capitali. Non puoi spacciare una riforma per strutturale, mentre la stessa è solamente una riforma del risparmio e non una legge a favore della concorrenza e dei consumatori. Non puoi arricchire ulteriormente le banche, che faranno affari d'oro per pagare tutti i bonifici che il cliente dovrà fare per pagamenti sopra i 100 euro. Non puoi non considerare che in democrazia devi avere il consenso, e se lo vuoi devi dare ai cittadini il tempo di riorganizzare il loro progetto di lavoro e di vita. Non puoi non considerare che l'Irap, con questo decreto, sarà una tassa ancora più pesante per i piccoli studi. Non puoi non considerare le conseguenze di una liberalizzazione della pubblicità comparativa dei professionisti. Non puoi ascoltare solo l'Antitrust che pone quali uniche parole d'ordine "competitività e libera concorrenza". Non puoi non informare i cittadini su quello che succederà dopo il decreto 223 con una serie di informazioni puntuali e veritiere. Non puoi non capire che tale decreto è solo un tentativo di imprenditorizzare le professioni intellettuali con il demagogico richiamo a presunti categorici indirizzi dell'unione europea in materia di pubblicità, società e tariffe, con il risultato di estromettere i professionisti, in particolare i giovani, dal mercato degli appalti pubblici ove l'abolizione delle tariffe minime determinerà la scadimento della qualità delle prestazioni e l'innalzamento dei costi occulti, come dimostra quanto accaduto nel settore dei lavori pubblici durante gli anni di Tangentopoli. Infine, non puoi ignorare che 2.300.000 professionisti italiani protestano per ribadire il NO al decreto Bersani/Visco per il mancato rispetto dei documentati impegni elettorali assunti da esponenti dell'attuale governo (lo scorso 18 marzo al teatro la Fenice di Venezia) davanti a 1200 testimoni che chiedevano una riforma complessiva per lo sviluppo economico, e non contro le professioni, con pari opportunità rispetto alle altre categorie economiche a sostegno della competitività anche internazionale. Un NO ad un falso iperliberismo incentrato su fondamentalismi monetari e sull'equiparazione delle professioni intellettuali a prodotti industriali da vendere al prezzo più basso.

Noi possiamo solo protestare in modo educato e silenzioso, certi che la nostra protesta non potrà sortire altro che fastidio al Ministro Bersani, che continua ad ignorare la concertazione e le grandi promesse fatte dai suoi alleati prima delle elezioni. Possiamo ancora protestare inutilmente sulla appropriazione di competenze che appartengono esclusivamente al Ministro della Giustizia. Noi non possiamo manifestare perché non ci è stato permesso dalla Prefettura di Roma di essere presenti a Roma il giorno 28 luglio davanti a Palazzo Chigi assieme a tutti i professionisti italiani, ai Cup territoriali italiani, all'Adepp, al Consilp, e all'O.U.A.

Grazie Ministro Bersani, dopo il meritato riposo estivo saremo ancora una spina nel suo fianco.

Gli Ordini e Collegi unitamente ai Cup territoriali e al Forum delle professioni intellettuali del Nord Italia hanno svolto una giornata di protesta contro il decreto Bersani a Padova il giorno 21.07.2006 presso l'Auditorium "Papa Luciani" alla presenza di 1200 professionisti. L'Assemblea si è collegata in video conferenza con le manifestazioni di Roma al teatro Adriano organizzata dal Consiglio Forense e dall'Adepp e con il teatro Capranica organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Cup nazionale.

La manifestazione di protesta unitaria del 28 luglio a Roma, organizzata dai Cup territoriali, è stata sospesa per la mancata autorizzazione della Prefettura di Roma che ha preteso e inventato un preavviso di almeno trenta giorni. La stessa sarà spostata a settembre in occasione della costituzione del Forum delle Professioni Intellettuali Italiane.

Bressanone, ristrutturazione sede Banca Popolare dell'Alto Adige

Pubblichiamo gli esiti del concorso, bandito dalla Banca Popolare di Bressanone che aveva per oggetto il progetto preliminare per la ristrutturazione della sede di Bressanone e la nuova organizzazione interna. Gli obiettivi principali erano quelli di creare un accesso senza barriere architettoniche e di trovare soluzioni architettoniche adeguate per i posti di lavoro richiesti secondo gli standard vigenti. Il concorso si è svolto in un'unica fase e in forma anonima. La banca popolare di Bolzano ha inteso, con questo concorso, sottolineare l'importanza della Sede di Bressanone presentandosi con un linguaggio architettonico moderno nell'ambito urbanistico di Bressanone. Partecipanti al concorso n° 41 gruppi di progettazione.

Ente Banditore: Banca Popolare dell'Alto Adige

Procedura: Concorso di progettazione

Redazione del bando e coordinamento:

Arch. Itta Maurer Bolzano

Pubblicazione del bando: 20.03.2006 - Esito: 19.06.2006

Giuria:

Dott. Giacomuzzi Zeno - Presidente della Banca Popolare dell'Alto Adige

Dott. Zanon Paul - Co-direttore generale della Banca Popolare dell'Alto Adige

Pichler Wolfgang - Responsabile servizio tecnico/sicurezza della Banca Popolare dell'Alto Adige

Dott. Filippi Giovanni - Responsabile area mercato della Banca Popolare dell'Alto Adige

Riepl Peter - Architetto

Scherer Markus - Architetto



Vontavon Klaus - Industrial designer

Gröber Veronika - Architetto rappresentante Ordine degli Architetti

Theiner Erich - Ingegnere rappresentante Ordine degli Ingegneri

Membro supplente: Dott. Johannes Schneebacher

Per la commissione di presame: Architetto Itta Maurer, Architetto Monica Carmen.



≡ Progetto 1° classificato - Architetti Weber + Winterle + Donazzolo

1° PREMIO

Capogruppo: Weber + Winterle Architetti
Gruppo di progettazione: Lorenzo Weber,
Alberto Winterle, Luca Donazzolo

3° PREMIO EX-AEQUO

Gruppo di progettazione: Siegfried Delueg,
Matteo Scagnol, Christian Schwienbacher,
Gerd Bergmeister

3° PREMIO EX-AEQUO

Gruppo di progettazione:
Thomas Malknecht, Igor Comploi

Progetto partecipante:

Capogruppo: Fulvio Claudio Melle
Gruppo di progettazione: Annette Metzen



≡ Progetto 3° classificato - Architetto Matteo Scagnol



≡ Architetto Fulvio Claudio Melle



Il progetto vincitore - la relazione



RUOLO URBANO – CONNESSIONI

Il particolare carattere urbano dell'edificio è definito dalla presenza di un doppio accesso posto però su due quote diverse: da via Bastioni (0,00) e dalla via Portici Maggiori (-1,40). Il progetto prevede la realizzazione di un percorso inclinato continuo determinato da una serie di rampe che, senza barriere architettoniche, attraversa l'edificio. Si evidenzia in questo modo l'importante ruolo di unione, anche simbolico della banca, nel collegare due parti di città attraverso un percorso chiaro e facilmente accessibile.

ELEMENTI GENERATORI

Il percorso principale assume un ruolo generatore dell'intero progetto di riorganizzazione degli spazi interni. L'ampiezza delle rampe permette di creare una sequenza di spazi che, oltre alla loro funzione di luoghi di accesso e di passaggio, assumono allo stesso tempo anche il ruolo di luoghi di sosta e di incontro senza intralciare le normali funzioni della banca. Questa "agorà lineare" è illuminata dai due grandi lucernari centrali, a doppia altezza, che attraverso la luce naturale sottolineano il carattere urbano di questi spazi. Il materiale lapideo utilizzato per la pavimentazione della rampa caratterizza anche le facciate principali che seguendo i fori dei lucernari segnano una continuità fisica tra i vari piani dell'edificio.

PIANO TERRA

In prossimità dei due ingressi sono posizionate le zone self-service, completamente aperte verso l'interno e dotate di un sistema di chiusura a scomparsa con pareti scorrevoli verticali in cristallo che verranno chiuse solamente durante l'orario di chiusura della banca. E' possibile in questo modo non avere barriere fra l'area self service e l'area retail. La posizione degli strumenti è quindi visibile ed integrata con il resto della banca in modo da incuriosire ed attrarre i clienti che vi passano accanto. Gli ampi spazi d'ingresso permettono un eventuale ampliamento di questo tipo di servizi. L'area retail è posta lungo il percorso che attraversa l'edificio su tre livelli diversi. Le brevi rampe individuano infatti singole aree definite da alcune sedute che possono essere sfruttate durante l'attesa del proprio turno. La parte centrale è inoltre caratterizzata dalla presenza di due aperture con doppia altezza ed illuminazione naturale data dai rispettivi lucernari. Gli spazi verso i portici sono dedicati agli uffici più protetti e riservati. In zona centrale, sul lato del vicolo interno, sono concentrati i vani scala, gli ascensori ed i servizi igienici e tecnici.

PIANO PRIMO

Nella zona centrale ed affacciati sulla doppia altezza, sono situati gli open space dell'area private e corporate. Le due zone sono divise dalle vetrate della doppia altezza e illuminate dall'alto dai lucernari. Le aree riservate sono situate lungo la facciata principale dell'edificio in modo da permettere di avere una singola apertura per ogni ufficio.

PIANO SECONDO

Il piano di rappresentanza della banca è caratterizzato dalla presenza di una grande apertura che affaccia e permette di accedere al patio posto al centro dell'edificio. L'ampio spazio esterno, definito da una pedana in legno con alcune sedute e aree verdi, permette di avere un importante valvola di sfogo per i dipendenti della banca. La sala riunioni si affaccia sul prospetto principale e quindi verso la città, mentre verso l'interno è creato lo spazio di ricreazione che funge anche da hall della sala. La prima parte esterna è protetta dall'aggetto del piano superiore e permette quindi di avere anche uno spazio esterno coperto.

PIANO TERZO

Completamente libero ed indipendente, il piano segue l'impostazione dei servizi e collegamenti dei piani sottostanti ed è caratterizzato da un lucernario che permette un'efficace illuminazione della parte interna. Il vano scala continua al piano superiore dove è previsto un eventuale ulteriore spazio aperto. Una terrazza sulla città definita da una struttura di pedane e sedute in legno e nelle parti verso l'esterno alcune fasce verdi di protezione.

INTERVENTO ESTERNO

Il progetto si concentra principalmente sulla definizione e organizzazione degli spazi interni. Il segno dell'innovazione della banca è fortemente percepibile dalla ridefinizione di tutte le aperture verso l'esterno. Le grandi vetrate sono incorniciate da elementi in metallo e da un basamento in pietra che funge da seduta. Tutte le aperture dei piani superiori sono evidenziate da una cornice metallica posta su un solo lato che crea un ritmo ed un segno contemporaneo alla facciata. L'intervento esterno rimane quindi un segno minimale e discreto e spinge a scoprire, come uno scigno, la forza dell'intervento interno.



COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

D.G.P. 1241/2006

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Protezione Civile e
Tutela del Territorio e
Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti



INDICAZIONI IN MATERIA DI NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

28 marzo 2006

Visti:

1. L'Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che approva i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (allegato 1) e le connesse norme tecniche (allegati 2, 3 e 4).
2. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, recante modifiche ed integrazione della precedente.
3. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 "Disposizioni urgenti di protezione civile", che sospende la decorrenza immediata dell'applicazione delle nuove norme sancite dall'O.P.C.M. 3274/03 per le opere strategiche e rilevanti.
4. Gli ulteriori provvedimenti di proroga dell'Ordinanza n. 3274/03:
 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004
 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, che integra e modifica l'Ordinanza 3274/2003 per quanto riguarda gli Allegati 2 e 3 e che proroga di ulteriori tre mesi la scadenza del periodo transitorio in cui sarà ancora possibile utilizzare le vecchie normative tecniche per il calcolo delle costruzioni in zona sismica (D.M. 16/01/1996); - Ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1 agosto 2005;

- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467/2005, che proroga fino al 23 ottobre il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza 3274/2003. In tale data entra in vigore il D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni";

5. **Il D.M. 14 settembre 2005**, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23.09.2005) che approva le nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni", entrato in vigore 23/10/2005. L'art.14 undecies della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, dispone un periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.M..

Si riporta per chiarezza il testo dell'art. 14 undecies della legge 17 agosto 2005, n. 168: "Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246."

6. **Il D.P.R. 6 giugno 2001**, n. 380, ed in particolare l'art. 104, richiamato dal decreto di approvazione delle nuove norme tecniche, che disciplina le costruzioni in zone sismiche di nuova classificazione e prevede l'adeguamento in corso d'opera delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sismica del territorio.

Premesso che:

- si è dato corso agli adempimenti di cui all'Ordinanza 3274/03 e si sono stabiliti per quanto di competenza i criteri per la progettazione antisismica sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, con i seguenti atti:

Delibera della Giunta provinciale n.2929 del 6 novembre 2003 "Attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274",

Circolare n. 14/04/D327 del 08/01/2004 dell'Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", aggiornata ed integrata dalle seguenti:

Circolare Provinciale n. 1715/04/D327 del 19/05/2004 dell'Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali,

Circolare Provinciale n. n. 3886/04/D327 del 23/11/2004 dell'Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali;

- I criteri di cui agli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza 3274/03 e ss.mm.ii., nella versione pubblicata con Ordinanza 3431/05, rimangono fra i riferimenti tecnici ammessi dalle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni", laddove non in contrasto con esse;
- Il D.M. 14.09.05 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.09.2005), in virtù della Legge 17 agosto 2005, n. 168 consente di far ricorso per 18 mesi alla normativa previgente, in particolare a:
 - legge 5 novembre 1971 n. 1086, e relative norme di attuazione - D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche;
 - legge 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione;
 - D.M. 16 gennaio 1996 –Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
 - D.M. 16 gennaio 1996 –Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
 - D.M. 11 marzo 1988 –Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Considerato che:

- A conclusione di tutte le proroghe accordate con i provvedimenti sopra elencati, l'Ordinanza 3274/03 è entrata in vigore a decorrere **dal 23 ottobre 2005**.

Da questa data pertanto è **obbligatoria l'applicazione della nuova classificazione sismica** del territorio di cui all'Allegato I della Ordinanza 3274/03, ovvero il recepimento della stessa da parte delle Regioni o Province Autonome.

- La classificazione sismica del territorio è stata disposta nella Provincia Autonoma di Trento con **delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 "Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P. –Approvazione della Carta di Sintesi Geologica"**. A decorrere dal **23 ottobre 2005** essa diventa la mappatura di riferimento per i Comuni del territorio provinciale. **Si dovrà quindi fare riferimento a criteri antisismici in tutti i comuni classificati.**

- La Nota esplicativa all'Ordinanza 3274/03, emanata dal Dipartimento Protezione Civile, stabilisce in relazione agli adempimenti previsti dalla L.64/74 (deposito cementi armati, controlli, sanzioni etc.), l'equivalenza fra zone a sismicità bassa (S=6) e le zone 3 e 4 definite dalla Ordinanza 3274/03.
- In merito all'applicazione dell'art. 104, del D.P.R. 380/01,

si riporta il contenuto della lettera di prot. N. 15316/2005 s.p. del 21 ottobre 2005, con cui il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha inteso fornire un elemento chiarificatore escludendo la necessità di ricorrere all'adeguamento sismico in corso d'opera per i lavori iniziati prima del 23 ottobre 2005: "Relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 104 del DPR 6 giugno 2001 n.380, l'OPCM 3274/03, all'art.2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la normativa sismica previgente, fino all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche. Ne deriva quindi che le disposizioni di cui al citato art.104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005". In assenza di ulteriori provvedimenti, tale interpretazione risulta essere ormai accreditata da autorevoli fonti ed istituzioni, (vedasi ad esempio il "Bollettino di Legislazione Tecnica n.11 2005" e i provvedimenti di Regione Emilia Romagna e Regione Toscana). A questi si aggiungono i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 234 del 16.11.2005 e n. 264 del 13.12.2005.

- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha replicato ai quesiti formulati dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana con parere del n. 264 del 13.12.2005. La risposta fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle azioni sismiche secondo D.M. 16.01.1996 nella zona 4 di nuova classificazione, nel periodo transitorio di 18 mesi previsto dalla L. 168/2005. Sono riportati i paragrafi più significativi: "Preliminarmente la Sezione sottolinea che la risposta ai quesiti riguarda essenzialmente le opere non strategiche, per le quali possono valere indicazioni specifiche da parte degli Enti competenti. [...] Come è noto, il DM del 1996, ..., prevede che nelle zone di prima, seconda e terza categoria siano associati rispettivamente i valori 12, 9 e 6 a detto grado di sismicità S. In particolare non è previsto un valore per S relativo alle zone non classificate sismiche, mentre a tali zone attualmente corrisponde, almeno in linea logica anche se, ovviamente non puntuale, la zona 4, cui è associata un'azione sismica in termini di accelerazione massima al suolo pari a 0.05 g. A tale accelerazione corrisponde un'azione di progetto allo S.L.U., nell'ipotesi di alta duttilità implicita nel DM 16.01.96, oscillante tra 0.025 e 0.030 g. Poiché [...], sembra opportuno, in accordo con le precedenti considerazioni, assumere S = 4, pervenendo così ad un'azione di progetto allo S.L.U. del 3% di g e, qualora si adottasse una verifica alle tensioni ammissibili, una azione di progetto pari al 2% di g. Come già evidenziato con voto n. 234 del 16.11.05 della Sezione, gli ambiti territoriali attualmente classificati come "zona 4", sono da considerare, unitamente alla "zona 3", zone a "bassa sismicità. Si osserva inoltre che, in particolare per la "zona 4", al di là delle verifiche formali, è sufficiente adottare cautele costruttive idonee a garantire la necessaria robustezza strutturale. Per alcuni aspetti di dettaglio, il Progettista potrà fare utile riferimento alla Circolare ministeriale n. 65 del 10 aprile 1997."

SI CHIARISCE QUANTO SEGUE

La presente direttiva aggiorna la disciplina sulle costruzioni in zona sismica sul territorio Provinciale, sostituendosi alle circolari precedentemente emanate dall'Assessorato alle Opere Pubbliche. **Dal 23 ottobre 2005** tutto il territorio Provinciale è soggetto alla zonazione sismica introdotta con la Carta di Sintesi Geologica del 2003 e riportata all'allegato 4 della presente. **Si dovrà quindi fare riferimento a criteri antisismici in tutti i comuni classificati, secondo i tempi e i modi fissati dalle predette norme e dalle indicazioni di seguito riportate.**

INDICAZIONI PER OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E RILEVANTI

1. Si mantiene la **definizione** di opere strategiche e opere rilevanti riportata agli allegati S e R della circolare provinciale del 08/01/04.
2. Ai fini della determinazione delle azioni di progetto secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14/09/05, le opere strategiche e rilevanti si devono considerare rientranti nella classe di importanza "**Classe 2**", come definita all'art.2.5. del predetto D.M..
3. Le opere strategiche e rilevanti devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.
4. Per le **nuove costruzioni** si stabilisce:
 - obbligo di impiegare modelli di calcolo agli stati limite, fra quelli consentiti dal D.M. 14/09/05 (Ordinanza 3274/03, EC8, NTC), senza dunque avvalersi della facoltà di applicare la normativa previgente nel periodo transitorio di 18 mesi;
 - obbligo di applicare il valore a_g , come definito al punto 3.2.2. del D.M. 14/09/05, pari ad almeno 0,15 ovvero pari a quello della zona sismica di appartenenza, se superiore a 0,15.
5. Per gli **interventi sulle opere esistenti** si stabilisce:
 - facoltà di applicare la normativa previgente al D.M. 14/09/05, (L. 64/74, D.M. 96 etc.), esclusivamente entro il periodo transitorio di diciotto mesi decorrenti dal 23/10/2005 e con obbligo di applicazione del coefficiente $S=6$.

INDICAZIONI PER OPERE PRIVATE STRATEGICHE E RILEVANTI

1. Si mantiene la **definizione** di opere strategiche e opere rilevanti riportata agli allegati S e R della circolare provinciale del 08/01/04.
2. Ai fini della determinazione delle azioni di progetto secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14/09/05, le opere strategiche e rilevanti si devono considerare rientranti nella classe di importanza "**Classe 2**", come definita all'art.2.5. del predetto D.M.
3. Le opere strategiche e rilevanti devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.

4. È consentito applicare la **normativa previgente** al D.M. 14/09/05, (L. 64/74, D.M. 96 etc.), esclusivamente entro il periodo transitorio di diciotto mesi decorrenti dal 23/10/2005 e con obbligo di applicazione del coefficiente $S=6$.
5. Nel caso di **acquisto di immobili** da adibir mutamento di destinazione d'uso.

INDICAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (NON STRATEGICHE O RILEVANTI)

1. Ai fini della determinazione delle azioni di progetto secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14/09/05, le opere pubbliche non strategiche e rilevanti si possono considerare rientranti nella classe di importanza "**Classe 1**", come definita all'art.2.5. del predetto D.M.
2. In coerenza con le precedenti circolari Provinciali in materia, **per le opere pubbliche** non strategiche e rilevanti, si stabilisce la facoltà di applicare la normativa previgente al D.M. 14/09/05, (L. 64/74, D.M. 96 etc.), **esclusivamente entro il periodo transitorio di diciotto mesi** decorrente dal 23/10/2005, indipendentemente dalla tipologia di intervento (nuova costruzione/intervento sull'esistente).
3. Per le **nuove costruzioni (a regime)** si stabilisce:
 - devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza;
 - obbligo di applicare il valore a_g , come definito al punto 3.2.2. del D.M. 14/09/05, pari ad almeno 0,15 ovvero pari a quello della zona sismica di appartenenza, se superiore a 0,15.
4. Per gli **interventi sulle opere esistenti (a regime)** si stabilisce:
 - devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.

INDICAZIONI PER OPERE PRIVATE (NON STRATEGICHE O RILEVANTI)

1. Dal 23 ottobre 2005 anche le opere dei privati sono soggette all'applicazione di criteri costruttivi antisismici, con azioni di progetto da definire in funzione della zona sismica di appartenenza.
2. I privati possono avvalersi del periodo transitorio (di cui alla L 168/2005) entro cui è ancora possibile applicare la normativa previgente.
3. Gli edifici e le strutture di proprietà pubblica, il cui utilizzo è assimilabile a quello privato (non hanno finalità pubbliche e non sono né strategici né rilevanti), sono soggetti alle stesse indicazioni delle opere private.

INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE DURANTE IL PERIODO DI 18 MESI DISCIPLINATO DALLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 168 (quando concesso)

1. opere in zona 3: in base dell'equivalenza stabilita dalla Nota Esplicativa emanata dal Dipartimento Protezione Civile

il 4 giugno 2003, chi intendesse avvalersi della normativa previgente ed utilizzare i criteri di cui alla L. 64/74 e al D.M. '96 durante il periodo transitorio, dovrà applicare un grado di sismicità $S=6$.

2. opere in zona 4: i privati che intendessero utilizzare la normativa previgente (L. 64/74 e al D.M. '96 etc.), per opere non strategiche o rilevanti, durante il periodo transitorio, in base al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 264 del 13.12.2005, dovranno applicare un **grado di sismicità $S=4$** .

Si evidenzia come la scelta del grado di sismicità applicato condizioni la destinazione d'uso futura di una struttura, visto che le funzionalità strategiche o rilevanti richiedono di ottemperare almeno ad un un "grado di sismicità" S pari a 6. Pertanto si invita a considerarne l'applicazione, unitamente alle indicazioni progettuali di cui alla Circolare Min. n 65/97, qualora non si voglia precludere un eventuale e successivo utilizzo dell'opera a fini strategici o rilevanti.

INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 104 DEL D.P.R. 380/01, inerente le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione

In merito all'interpretazione dell'art. 104 del D.P.R. 380/01, si fa riferimento alla citata lettera del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 21 ottobre 2005. Si prevede pertanto che:

1. i lavori iniziati prima del 23 ottobre 2005 sulla base di regolari titoli abilitativi edilizi possano essere completati senza prescrizioni aggiuntive, in quanto avviati nel regime di deroga previsto dall'Ordinanza 3274/03;

2. i lavori NON iniziati alla data del 23 ottobre 2005, anche in possesso di titoli abilitativi edilizi già rilasciati, debbano comunque essere progettati ed eseguiti secondo la normativa sismica del D.M. 14/09/05, O IN ALTERNATIVA secondo la normativa previgente, nei termini previsti per il periodo transitorio.

Per lavori iniziati si intendono i lavori per i quali sia stata fatta comunicazione dell'inizio lavori al Comune competente.

INDICAZIONI SUL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

Il periodo transitorio di 18 mesi disciplinato dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, entro cui è ammesso ricorrere alle norme tecniche previgenti, inizia il 23 ottobre e si conclude il 23 aprile 2007. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni derogatorie previste per il predetto periodo transitorio, entro il 23 aprile 2007:

- per le opere private, è necessario aver depositato i calcoli dei cementi armati;*
- per le opere pubbliche, è necessario aver adottato il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.*

DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE

Nella relazione geologica che accompagna il progetto, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto dovrà essere definita la categoria del suolo di fondazione dell'area di intervento, come previsto dall'Ordinanza 3274, oppure mediante studio specifico della risposta sismica locale valutata in base all'influenza delle caratteristiche litologiche e morfologiche locali e sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie ai sensi del punto 3.2.1 del D.M. 14/09/2005.

PROCEDURE DI DEPOSITO DEI PROGETTI

In virtù della definizione di bassa sismicità ai sensi delle L. 64/1974, L. 1086/1971 e ss. mm e dell'Ordinanza. 3274/03 e relativa Nota esplicativa, rimangono inalterate le precedenti procedure di deposito dei progetti presso gli uffici già competenti.

VERIFICHE DI OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI

Le misure di protezione civile introdotte con l'Ordinanza 3274/03 permangono valide, in particolare la necessità di sottoporre a verifica, le opere "strategiche e rilevanti". Tale verifica è a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, e dovrà essere effettuata secondo requisiti minimi pari almeno a quelli previsti per il "Livello 0", secondo le definizioni contenute nell'Ordinanza 3274/03 e nei provvedimenti ad essa collegati (in particolare l'Allegato 2 del Decreto 21 ottobre 2003). Il termine entro cui effettuare le verifiche rimane fissato entro i 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza 3274/2003, e dunque entro il 8.05.2008.

Allegati:

- 1. ALLEGATO 1: schema di applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni.*
- 2. ALLEGATO 2: tabella di riepilogo*
- 3. ALLEGATO 3: opere strategiche e rilevanti.*
- 4. ALLEGATO 4: elenco Comuni in zona sismica 3 e 4.*

ALLEGATO 1: SCHEMA DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI

OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI

	PRIVATI	PUBBLICI
nuove costruzioni	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza e classificate in Classe 2 Entro i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, con grado di sismicità S= 6</p>	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza e classificate in Classe 2 con un valore di a_g non inferiore a 0,15 Non ammessi 18 mesi transitorio</p>
Interventi su opere esistenti	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza e classificate in Classe 2 Entro i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, con grado di sismicità S= 6</p>	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza e classificate in Classe 2 Entro i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, con grado di sismicità S= 6</p>

OPERE PUBBLICHE (NON STRATEGICHE O RILEVANTI)

nuove costruzioni	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative a zona di appartenenza e con un minimo di a_g non inferiore a 0,15 Entro i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, con grado di sismicità S= 6</p>
Interventi su opere esistenti	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza Entro i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, con grado di sismicità S= 6</p>

OPERE PRIVATE O PUBBLICHE AD USO PRIVATO (NON STRATEGICHE O RILEVANTI)

ZONA 3	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza Entro i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, con grado di sismicità S= 6</p>
ZONA 4	<p>Norme Tecniche D.M. 14.09.05 (inclusi EC e Ordinanza) Caratteristiche relative almeno zona di appartenenza (eventualmente anche procedure semplificate come previsto dell'Ordinanza) Nei i 18 mesi di transitorio (L. 168/2005) è possibile applicare la normativa previgente, (DM '96, L. 64) con grado di sismicità MINIMO S= 4 (consigliato S= 6).</p>

RIEPILOGO Indicazioni per l'applicazione delle norme in Provincia Autonoma di Trento		OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI						OPERE ORDINARIE (non strategiche o rilevanti)					
		opere pubbliche		PRIVATI		opere pubbliche		privati zona 3	privati zona 4				
		nuovo	opera esistente	nuovo	opera esistente	nuovo	opera esistente						
a regime	metodo di calcolo	norme tecniche ammesse da D.M. 14/09/05 (NTC, EC, Ordinanza)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		zona di appartenenza con minimo di 0,15 ag	X				X						
	caratteristiche di progetto	zona di appartenenza		X	X	X				X		X	
transitorio 18+ mesi	metodo di calcolo	OBBLIGO norme tecniche ammesse da D.M. 14/09/05 (NTC, EC, Ordinanza)	X										
		FACOLTÀ applicazione D.M.'96 con S=6 (come alternativa a obbligo applicazione D.M. 14/09/05)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	caratteristiche di progetto	zona di appartenenza con minimo di 0,15 ag	X						X				
		zona di appartenenza		X	X	X						X	X

ALLEGATO 3: OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI

Si riportano gli elenchi di opere strategiche e rilevanti come definiti dal Decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 (opere di competenza statale), e Delibera della Giunta provinciale n.2929 del 6 novembre 2003 (opere di competenza provinciale):

Elenco A

**Decreto del Dipartimento della Protezione Civile
n. 3685 del 21 ottobre 2003**

CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO DI COMPETENZA STATALE, LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

1. Edifici

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) organismi governativi;
- 2) uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce rossa italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

2. Opere infrastrutturali

- *Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;*
- *Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.*
- *Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).*

Elenco B

**del Dipartimento della Protezione Civile
n. 3685 del 21 ottobre 2003**

CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO.

1. Edifici

- *Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.*
- *Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).*
- *Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).*

2. Opere infrastrutturali

- *Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.*
- *Grandi dighe.*

(già definito con delibera della Giunta Provinciale n. 2929 del 6 novembre 2003 - Allegato S)

**CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO,
LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE
PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
(ALLEGATO S)**

RIPARTIZIONE	DEFINIZIONE
S1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	<p>S1.1 – Sedi e centri funzionali di protezione civile</p> <p>S1.2 – Edifici ed opere strategiche così come individuate nei piani comunali di protezione civile (es.: sedi VVF sul territorio, centri di ricovero ed assistenza, ecc.)</p>
S2 - STRUTTURE SANITARIE	<p>S2.1 – Ospedali e strutture sanitarie, pubbliche e/o private, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione</p> <p>S2.2 – Edifici connessi a strutture sanitarie, pubblici e/o privati, ospitanti funzioni / attività connesse con la gestione dell'emergenza</p> <p>S2.3 – Centrali operative 118</p>
S3 -STRUTTURE IN LINEA	<p>S3.1 – Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali o sorgenti per l'acqua potabile</p> <p>S3.2 – Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione</p> <p>S3.3 – Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, etc.)</p> <p>S3.4 – Strutture dedicate alle trasmissioni di comunicazioni e dati</p> <p>S3.5 – Altre strutture eventualmente specificate nei piani di protezione civile</p>

(già definito con delibera della Giunta provinciale n. 2929 del 6 novembre 2003 - Allegato R)

**CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA
IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO
(ALLEGATO R)**

RIPARTIZIONE	DEFINIZIONE
R1 - STRUTTURE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	<p>R1.1 – Strutture di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi (ad es. materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, inceneritori, impianti soggetti al DPR 175 / 88 e ss. mm.)</p> <p>R1.2 – Impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti</p>
R2 - STRUTTURE SOGGETTE A GRANDE AFFOLLAMENTO	<p>R.1 – Scuole:</p> <p>R2.1.1 - Scuole elementari e medie</p> <p>R2.1.2 - Scuole superiori</p> <p>R2.1.3 - Centri di formazione professionale</p> <p>R2.1.4 - Scuole private</p> <p>R2.1.5 - Strutture universitarie</p> <p>R2.2 – Asili o scuole materne e asili nido</p> <p>R2.3 – Strutture ricreative: cinema, teatri, discoteche, ecc.</p> <p>R2.4 – Stadi ed impianti sportivi</p> <p>R2.5 – Edifici aperti al culto</p> <p>R2.6 – Sale convegni</p> <p>R2.7 – Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze; poliambulatori</p> <p>R2.8 – Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti</p>
R2R3 - TRASPORTO E VIABILITÀ	<p>R3.1 – Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative</p> <p>R3.2 – Collegamenti previsti nei piani di protezione civile</p> <p>R3.3 – Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza provinciale</p>

**ALLEGATO 4:
ELENCO COMUNI IN ZONA SISMICA 3 E 4.**

(già definito con delibera della Giunta provinciale
n.2813/2003)

Ricadono in zona sismica 4 i comuni di:

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bieno, Bleggio Inferiore², Bocenago, Borgo Valsugana, Bresimo, Brez, Caderzone, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredò, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorosino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lasino, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Predazzo, Rabbi, Ragoli², Revò, Romallo, Romeno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico², Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme.

Ricadono in zona sismica 3 i comuni di:

Ala, Arco, Avio, Bersone, Besenello, Bezzecca, Bleggio Inferiore¹, Bleggio Superiore, Bolbeno, Bondo, Bondone, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brione, Calliano, Castel Condino, Cavedine, Centa San Nicolò, Cimego, Concei, Condino, Daone, Drena, Dro, Fivè, Folgaria, Isera, Lardaro, Lavarone, Lomaso, Luserna, Molina di Ledro, Montagne, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pomarolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli¹, Riva del Garda, Roncone, Ronzo-Chienis, Rovereto, Stenico¹, Storo, Tenno, Terragnolo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Trambileno, Vallarsa, Vattaro, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Volano, Zuclò.

D.G.P. 16 giugno 2006, n. 1241 SPAZI DI PARCHEGGIO

Variante alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2327 dd. 28.10.05 "Individuazione dei casi di esenzione dallo standard di parcheggio, dei casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi"

Nota: per motivi di spazio non è possibile pubblicare il testo unico aggiornato sulla materia. La documentazione relativa può essere consultata/scaricata da http://www.urbanistica.provincia.tn.it/amministra/normativa/norm_urbanistica.htm#parcheggio

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., la Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata con deliberazioni n. 12258 dd. 03.09.93, n. 1534 dd. 16.6.00 e n. 2930 dd. 10.12.04, ha provveduto a determinare l'ampiezza degli spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso.

Con legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 sono state introdotte modifiche al predetto articolo 73, specificandosi al comma 1bis) che con la deliberazione citata al paragrafo precedente potevano essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime, nonché i casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, corrispondente agli spazi prescritti.

In attuazione del nuovo comma 1bis) dell'art 73 della L.P. n. 22/91 quindi, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2327 dd. 28 ottobre 2005 ha approvato una generale revisione delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 1559 dd. 17.2.92 e s. m., - predisponendo un nuovo testo normativo, integralmente sostitutivo dei precedenti ed organizzato in articolato e comprensivo di opportuna relazione integrativa - con la quale, nel confermare l'obbligo della dotazione minima di parcheggio per ogni intervento soggetto a concessione o a denuncia di inizio attività, ha individuato:

- a) i casi di esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio (art. 7, commi 1 e 2);*
- b) i casi in cui l'esenzione è subordinata al versamento di una*

somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti (art. 7, comma 4);

- c) i casi di esenzione a titolo gratuito dall'obbligo di realizzare i parcheggi (art. 7, comma 7);*
- d) i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere al Comune nei casi in cui si è ritenuto opportuno rendere onerosa l'esenzione dagli standard di parcheggi (art.7, comma 4).*

Con riferimento ai criteri e modalità per la determinazione della somma da corrispondere ai comuni si è fatto riferimento al costo di costruzione stabilito ai sensi dell'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, per la categoria A1/2 - Edilizia residenziale, in cui sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purché non qualificate di lusso (A3).

L'attuale costo di costruzione per l'anno 2005 risulta pari ad euro 231,98 al metro cubo. Detto costo, che viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, poiché applicato anche alle pertinenze di edifici residenziali, si è ritenuto applicabile anche ai fini della determinazione della somma da corrispondere al Comune ai sensi dell'art. 73, comma 1bis).

Dopo un primo periodo applicativo delle nuove disposizioni e in seguito ad opportune verifiche si è riscontrata la necessità di apportare taluni correttivi al testo coordinato onde consentire la migliore applicazione delle nuove previsioni normative - in particolare dell'art. 7 - alle diverse realtà locali e riconoscere una maggiore autonomia operativa alle Amministrazioni comunali.

Fermo il principio della monetizzazione dello spazio per parcheggio nelle zone esentate dall'obbligo della realizzazione nonché la facoltà già riconosciuta ai Comuni di esentare del tutto gli interventi di particolare interesse locale, si evidenzia la necessità di consentire ai comuni di applicare un parametro inferiore a quello già previsto che tenga conto della oggettiva diversità delle caratteristiche urbanistiche del centro storico rispetto al territorio urbanizzato nonché del valore urbanistico insito nella attività di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadente nei centri storici.

Pertanto, pur mantenendosi le metodologie di calcolo e i parametri già in vigore previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2327/05, per il caso di monetizzazione, con il presente provvedimento si prevede che le somme da versare possano essere ridotte fino ad un quinto degli standard prescritti con provvedimento del Consiglio comunale.

Agli interventi di edilizia residenziale invece, - fermo restando

quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. a) b) e c) in ordine ai casi di esenzione a titolo gratuito dall'obbligo di soddisfare gli standards parcheggi, nonché del comma 7 del medesimo articolo, relativo alla facoltà per i Comuni di esentare dal pagamento oltre che la prima abitazione di cui al precedente comma 6, lettera c), anche altri alloggi dello stesso proprietario residente nel comune – si applica l'intera somma di cui al succitato art. 7, comma 4, senza alcuna riduzione.

Infine con il presente provvedimento si è introdotta una limitata serie di correzioni, integrazioni e precisazioni del testo normativo con l'obiettivo di garantire una più semplice ed omogenea applicazione delle disposizioni normative nonché una maggiore autonomia operativa delle Amministrazioni comunali.

Tali interventi correttivi riguardano:

- 1) la sostituzione nell'art 2, relativo alla facoltà dei Comuni di stabilire parametri superiori ai minimi stabiliti, dell'inciso **“attraverso i piani regolatori generali”** con le seguenti parole **“mediante provvedimento del Consiglio comunale”**;
- 2) l'introduzione nell'art. 6 del nuovo comma 2 che riconosce ai Comuni la facoltà, mediante provvedimento del Consiglio comunale, di individuare funzioni tra loro affini per le quali la trasformazione degli edifici esistenti è soggetta ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra la funzione in essere e quella di progetto;
- 3) la cancellazione dall'art 7, comma 5 dell'inciso **“previa autorizzazione della Giunta provinciale”** e l'introduzione delle seguenti parole **“del Consiglio comunale con proprio provvedimento”** in sostituzione della parola **“Comune;”**
- 4) la precisazione che per quanto riguarda gli spazi di parcheggio inerenti le attività commerciali va fatto riferimento alla specifica legge di settore;
- 5) la sostituzione numerica, nella rivista versione dell'art. 7, del comma 7 con il comma 6, del comma 8 con il comma 7 e del comma 6 con il comma 8.

Le modifiche sopra evidenziate sono state sottoposte alla valutazione della Commissione urbanistica provinciale la quale ha espresso con verbale n 21/06 dd. 30 marzo 2006 parere favorevole integrato da taluni suggerimenti pro futuro, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali il quale ultimo, con nota di data 29 maggio 2006, si è espresso positivamente con osservazioni ai sensi dell'art. 73, comma 1bis).

Sulla scorta del parere della CUP di cui si è preso atto e delle precise richieste avanzate dal Consiglio delle Autonomie Locali, si è provveduto ad integrare il testo normativo, approvato con la deliberazione n. 2327/05, con le modifiche e correzioni sopra descritte, testo che, comprensivo di adeguata nuova relazione integrativa, si provvede ad allegare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si propone l'approvazione.

Le nuove modalità di calcolo delle somme dovute previste da questo provvedimento si applicano anche alle domande di concessione edilizia e DIA presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Qualora il comune stabilisca di applicare la riduzione prevista dal comma 4 dell'art. 7 può

altresì riconoscere ai soggetti che abbiano già provveduto al pagamento delle somme dovute ai sensi della deliberazione n. 2327 del 2005, su richiesta dei soggetti medesimi, il rimborso dell'importo eccedente rispetto a quello dovuto ai sensi delle nuove disposizioni comunali, salvo che il Comune non abbia già impegnato le somme introitate per la realizzazione di parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 112, comma 1 bis, della L.P. n. 22/91.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la propria precedente deliberazione n. 1559 dd. 17.3.92 e s.m.i.;
- visti i pareri della CUP n. 21/06 dd. 30 marzo 2006 e del Consorzio dei Comuni trentini dd. 29 maggio 2006;
- visti gli artt. 73 e 108 della L.P. 5.9.91, n. 22 e s.m.i.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di integrare con le modifiche e correzioni evidenziate in premessa la precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 2327, dd. 28 ottobre 2005, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare conseguentemente, con le modifiche e integrazioni di cui al punto 1) gli atti di seguito indicati: relazione integrativa sostitutiva della precedente;
 - testo normativo delle **“Determinazioni delle dotazioni minime di parcheggio”** come modificato;
 - tabella delle funzioni;
 - tabella di dotazione standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni;
 - Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (zona A);
 - Comuni con prevalente economia turistica o con alta concentrazione di posti di lavoro (zona B);
 - Comuni ulteriori (zona C);
- 3) di dare atto che le nuove modalità di calcolo delle somme dovute previste da questo provvedimento si applicano anche alle domande di concessione edilizia e DIA presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Qualora il comune stabilisca di applicare la riduzione prevista dal comma 4 dell'art. 7 può altresì riconoscere ai soggetti che abbiano già provveduto al pagamento delle somme dovute ai sensi della deliberazione n. 2327 del 2005, su richiesta dei soggetti medesimi, il rimborso dell'importo eccedente rispetto a quello dovuto ai sensi delle nuove disposizioni comunali, salvo che il Comune non abbia già impegnato le somme introitate per la realizzazione di parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 112, comma 1 bis, della L.P. n. 22/91;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
- 5) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODIFICA DATA PRESENTAZIONE CATASTALE

CIRCOLARE INTERPRETATIVA

**Di seguito la nota del Servizio Catasto del 12 luglio scorso, a firma del dirigente del servizio arch. Roberto Revolti.
La circolare del 13 aprile scorso è pubblicata sul numero 2/2006.**

Risultano, allo scrivente Servizio, difficoltà interpretative riferite alla nota protocollo 514/06-S133 di data 13 aprile 2006, oggetto “Modifica data di presentazione catastale” trasmessa agli Uffici catastali e a tutti gli ordini professionali. Specificatamente si fa riferimento a quanto scritto al penultimo comma, pagina 2, della sopra citata circolare:

Il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data in cui l'unità è divenuta agibile o utilizzabile e comunque mai posteriore alla data di fine lavori dichiarata ai competenti Uffici tecnici Comunali

Si ribadisce che le dichiarazioni di nuova costruzione, ovvero le denunce di variazione, devono essere presentate al Catasto, senza incorrere nelle sanzioni (ravvedimento operoso) previste per Legge, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui sono divenute agibili e/o usufruibili allo scopo a cui sono destinate e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori dichiarata ai competenti uffici Comunali.

Note di servizio - avvisi

PROVEDIMENTI

D.G.P. 23.06.2006 n. 1281

“L.P. 5.9.91, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.i. - L.P. 7.8.2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale - Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica - Riorganizzazione dei parametri”

<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/amministra/default.htm>

D.G.P. 23.06.2006 n. 1279

“Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici.”

<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/amministra/default.htm>

CIRCOLARE ASSESSORE URBANISTICA PAT n. 38/05 del 27.07.2006

“Documento Preliminare al Piano Regolatore generale – Contenuti e procedure.”

<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/amministra/default.htm>

ADEGUAMENTO TARIFFA URBANISTICA

maggio 2006: 1504,8%

ora professionista	(base € 1,55):	€ 24,87
ora aiuto laureato	(base € 0,93):	€ 14,92
ora aiuto di concetto	(base € 0,56):	€ 8,99